



DELIBERA N. 270

7 luglio 2026

Oggetto

Istanza singola di parere ex art. 220, comma 1, d.lgs. 36/2023 – Istante: Prestige S.r.l. – S.A.: Comune di Maddaloni – Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di portierato da attuarsi presso le sedi del Comune di Maddaloni e n. 4 Ville comunali - CIG BB490E5F00 - Importo di gara: € 1.078.827,80»

UPREC-PRE-0219-2026 - FASC. 3110/2026

Riferimenti normativi

Art 100, comma 11, d.lgs. 36/2023;

Art. 92, comma 2, lett. b, d.lgs. 36/2023;

Parole chiave

Appalto – Servizi – Requisiti speciali di partecipazione – capacità tecnica e professionale - chiarimenti stazione appaltante - modifiche elementi del disciplinare – omessa pubblicazione – omessa riapertura dei termini – illegittimità

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 7 giugno 2026



DELIBERA

VISTA l'istanza presentata da Prestige S.r.l., acquisita al prot. gen. ANAC n. 48109 del 15.05.2026, con cui l'istante contesta i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con FAQ n. 25 e n. 35, pubblicate sulla piattaforma di gara il 06.05.2026, confermati l'11.05.2026, stesso mezzo, in riscontro a richiesta dell'istante, perché introducono requisiti di capacità tecnica e professionale non previsti nel disciplinare di gara (paragrafo 6.3), che operano un'illegittima integrazione della *lex specialis*;

RILEVATO, in particolare, che l'istante ha illustrato che la SA: a) con la FAQ n. 8, ha esteso il periodo temporale di rilevanza dei servizi analoghi da tre a dieci anni; b) con la FAQ n. 25, ha chiarito che «l'importo complessivo di uno o più servizi analoghi deve essere pari o superiore all'importo della concessione», introducendo un parametro nuovo, ancorato al valore della procedura (di € 1.078.827,87), non desumibile dal tenore letterale del paragrafo 6.3 del Disciplinare; c) con la seconda FAQ n. 35 ha definito la FAQ n. 25 un mero "chiarimento interpretativo", negando la proroga del termine di presentazione delle offerte richiesta da un operatore; d) con comunicazione dell'11.05.2026 ha confermato entrambe le FAQ n. 25 e n. 35 (contenente precisazioni alla FAQ n. 25), rappresentando che la FAQ 35 è un chiarimento interpretativo e non una modifica della *lex specialis* poiché non introduce ex novo un requisito di partecipazione di natura dimensionale non previsto dal Disciplinare, con conseguente alterazione della *lex specialis*, e ha respinto la richiesta di riformulare il chiarimento o di prorogare i termini di gara o di rettifica formale del Disciplinare, con ripubblicazione dello stesso;

VISTI i quesiti con cui l'istante chiede all'Autorità di chiarire:

- a) se la precisazione resa dalla SA con la FAQ n. 25 - ribadita nella FAQ n. 35 e nel riscontro all'istante - integri una modifica sostanziale del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, anziché un mero chiarimento interpretativo;
- b) se, in caso affermativo, la SA sia tenuta a procedere alla formale rettifica della *lex specialis*, con ripubblicazione del bando e/o riapertura del termine di presentazione delle offerte per un periodo congruo;
- c) in via subordinata, se la SA sia comunque tenuta a disporre una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte, idonea a compensare l'aggravamento istruttorio determinato dalla precisazione resa;



VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 22.05.2026;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

VISTA la memoria della SA, che rappresenta che il paragrafo 6.3 del disciplinare chiede l'esecuzione di "servizi analoghi" a quelli oggetto dell'appalto e che ritiene che da ciò «fosse «chiaramente desumibile che l'esperienza richiesta dovesse riguardare servizi comparabili anche sotto il profilo economico e organizzativo» a quelli oggetto dell'appalto; ritiene, infatti, che «il concetto di "servizio analogo" non può essere interpretato in modo puramente formale o astratto, ma deve necessariamente essere rapportato alla natura, alla complessità ed alla dimensione economica della gara»; conferma, pertanto, che la FAQ n. 25 non ha introdotto un nuovo requisito di partecipazione ma si è limitata a chiarire il significato del requisito già previsto dal Disciplinare, precisandone il corretto significato, senza restringere artificiosamente la platea dei concorrenti. Ritiene, pertanto, di non dover rettificare il disciplinare, ripubblicare il bando, né riaprire o prorogare i termini di presentazione delle offerte e chiede di rigettare l'istanza;

VISTO l'art. 100, co. 11, d.lgs. 36/2023, che prevede che «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. [...]. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati»;

VISTO l'art. 92, co. 2, lett. b), d.lgs. 36/2023, che prevede che: «2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: [...] b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara»;

VISTO il paragrafo 6.3 del Bando tipo n. 1/2023 dell'Autorità (aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, con delibera n. 365 del 16 settembre 2025), che prevede quale requisito di capacità tecnica e professionale «[Facoltativo] Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. servizi analoghi [...] a ... [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di importo minimo pari a € ... [...]. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei



seguenti documenti [...] [In caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente] [indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali] La comprova di tale requisito è fornita mediante [indicare li documenti a comprova]»;

VISTO il paragrafo 6.3 del disciplinare della procedura di gara in esame;

VISTI i chiarimenti contenuti nelle FAQ n. 8, 25, 35, pubblicate il 06.05.2026 e quelli pubblicati l'11.05.2026, in risposta alla richiesta dell'istante;

RILEVATO che dai richiamati atti e documenti di gara, è emerso che esiste una differenza tra il requisito speciale di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale descritto nel disciplinare di gara, che appare chiaro e non contraddittorio, e quello risultante dai chiarimenti forniti dalla SA dopo la pubblicazione del bando di gara. Il disciplinare prevede, infatti, il requisito di aver svolto almeno un servizio analogo a quello della procedura, nell'ultimo triennio, in favore di enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti; mentre la SA, nei chiarimenti ha modificato, ampliandola, la durata utile per la comprova del requisito, portandola da tre a dieci anni, e ha aggiunto al requisito dimensionale della popolazione superiore ai 30.000 abitanti (dell'ente locale), il nuovo requisito dimensionale relativo al fatturato, prevedendo che «l'importo complessivo di uno o più servizi analoghi deve essere pari o superiore all'importo della concessione»;

RILEVATO che la SA, dopo 20 gg. dalla pubblicazione del bando, con i chiarimenti del 06.05.2026 ha modificato la legge di gara, introducendo modifiche significative al disciplinare, in particolare al requisito di partecipazione sopra descritto, che ha modificato la platea dei concorrenti, e ciò è avvenuto in assenza di una modifica formale degli atti di gara, senza la pubblicazione e senza riapertura dei termini di presentazione delle offerte, che scadevano il 19.05.2026 (dopo 18 giorni);

RILEVATO che nel caso di chiarimenti aventi portata modificativa della lex specialis, si deve procedere alla pubblicazione delle modifiche nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando e alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte, tenuto conto che questi, a norma dell'art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023, devono essere prorogati in misura adeguata e proporzionale se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara, tra cui certamente rientrano le modifiche ai requisiti di partecipazione che modificano la sfera dei soggetti potenzialmente interessati;



CONSIDERATO che i chiarimenti esaminati, avuto riguardo alla portata letterale del disciplinare di gara - che chiede espressamente l'esecuzione, negli ultimi tre anni, di almeno un servizio analogo a favore degli enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti - costituiscono integrazione e rettifica della *lex specialis* di gara, che per giurisprudenza non sono ammissibili, non potendo essi avere alcun contenuto provvedimentale ma solo, al massimo, chiarificatore (cfr. Pareri di precontenzioso, delibere n. 221 del 28.05.2025, n. 175 del 10.04.2024; n. 147 del 20.03.2024. n. 5 del 11.01.2023; TAR Potenza, 10.09.2024 n. 438; Cons. di Stato, sez. III, sentenza n.64/2022; Cons. giust. amm. Sicilia, 08.10.2021, n. 841; id. 20 settembre 2021, n. 806, che richiama un'ampia giurisprudenza);

CONSIDERATO che è principio pacifico che i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante possono spingersi fino al limite dell'interpretazione autentica di una clausola del bando, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione. Quando, invece, il chiarimento incide sull'essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara, esso dà vita ad una modifica non consentita delle regole alla base della selezione pubblica, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio. Tale risultato, oltre a ledere la par condicio, contrasta anche con il principio di buona fede e legittimo affidamento riposto dai concorrenti sulla *lex specialis* di gara, annoverato tra i principi fondamentali del nuovo Codice e positivizzato nell'art. 5 del D.lgs. n. 36/2023 (in tal senso, TAR, Potenza, 10.09.2024, n. 438);

CONSIDERATO che la duplice modifica ha riguardato un requisito di partecipazione indicato nel disciplinare ed è idonea a modificare la platea dei concorrenti, deve procedersi alla formale modifica del disciplinare e alla sua pubblicazione nelle stesse forme di pubblicazione del bando e alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte, per consentire la partecipazione a tutti gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione;

RILEVATO, pertanto, che le censure dell'istante debbono essere accolte in relazione ai quesiti sottoposti all'Autorità, come segue:

- a) la precisazione resa dalla SA con la FAQ n. 25, ribadita nella FAQ n. 35 e nel riscontro all'istante dell'11.05.2026, integra una modifica sostanziale del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara e non costituisce un mero chiarimento interpretativo;
- b) nel caso in cui la SA avesse la necessità d'introdurre le suddette modifiche, è tenuta a procedere alla formale rettifica della *lex specialis*,



con pubblicazione nelle stesse forme in cui ha pubblicato il bando e a riaprire il termine di presentazione delle offerte per un periodo congruo;
c) la risposta al terzo quesito è assorbita dalle precedenti;

Il Consiglio

ritiene, limitatamente alle questioni esaminate, alla luce della documentazione in atti e sulla base delle motivazioni che precedono, che la condotta della Stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore, avendo proceduto alla modifica del requisito speciale di partecipazione previsto nel disciplinare mediante chiarimenti pubblicati sulla piattaforma di gara, senza procedere alla modifica formale degli atti di gara e alla sua pubblicazione nelle forme del bando e senza riaprire i termini di presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante, pertanto, ove interessata a introdurre le modifiche al requisito speciale di partecipazione in esame, è tenuta a sospendere la procedura, adottare formalmente tali modifiche della legge di gara e pubblicarle con le stesse forme di pubblicazione degli atti di gara, con contestuale riapertura dei termini di presentazione delle offerte, fatti salvi i poteri di autotutela.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1 del Codice, qualora la Stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere dovrà comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che potrà proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 luglio 2026

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente.



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE